

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 gennaio 2009 presso la sede di Confindustria Firenze

tra

- La Sezione Edilizia di Confindustria Firenze rappresentata dal Presidente Geom. Riccardo Spagnoli con l'intervento della Commissione Sindacale nella persona del Dr. Marzio Cacciamani, assistiti dal Dr. Giorgio Pizzuti di Confindustria Firenze

e

- La FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL di Firenze nelle persone dei rispettivi Segretari Provinciali Sig.ra Flavia Villani, Sig. Nicola Longo, Sig. Ernesto D'Anna.

Premesso



- che con l'Accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate nell'allegato 33 all'accordo nazionale 18/6/08;
- che con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

considerato

che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sollevati da diverse Casse Edili e ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A) e B) alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in



caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dall'allegato 33, sopra richiamato, ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra.

Il contributo versato per tali prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti, confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile. La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera C), al verbale in oggetto.

Qualora le risorse derivanti dalla contribuzione di cui sopra non siano sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno, preventivamente all'esaurimento del fondo costituito presso la Cassa Edile che ha il compito di monitorarne la capienza, per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dello stesso.

Resta inteso che il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto

SEZIONE EDILIZIA
CONCINDUSTRIA FIRENZE

FILLEA-CGIL

FILCA-CISL

FENEALDIL

Oggetto: Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.

CONSENSO

Il sottoscritto, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, unitamente a copia dell' art. 7 del Decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per durata precisati nell'informativa.

Luogo e dataRagione sociale dell'Impresa

Firma del legale rappresentante.....

Con effetto dal 01.01.2007 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2009, è stata istituita una nuova prestazione della Cassa Edile denominata "Nuova prestazione assistenziale C.I.G. apprendisti" di cui potranno beneficiare gli apprendisti operai in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.

Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari al 75,33% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi.

Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- ~~aver maturato, da parte dell'apprendista, almeno 500 ore lavorate nei 12 mesi precedenti l'evento;~~
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile lavoratori le ore C.I.G. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione.

Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda, alla stessa Cassa Edile.

La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione ad analogo intervento C.I.G. per eventi meteorologici, a favore del personale operaio, per il cantiere in cui era occupato il personale, con qualifica di apprendista.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

In tutti i casi le imprese richiedenti dovranno comunque compilare un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità del periodo segnalato di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici del singolo apprendista per il quale viene avanzata la richiesta di prestazione.